

DELIBERAZIONE 27 MARZO 2012
108/2012/R/GAS

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO, PRESSO IL PUNTO DI ENTRATA DI TARVISIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2012, 30/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 30/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 80/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 80/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 82/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 82/2012/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- le linee guida relative ai meccanismi per l'allocazione della capacità nei gasdotti europei di ACER - Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (di seguito: ACER) 3 agosto 2011, n. FG-2011-G-001 "Framework guidelines on capacity allocation mechanisms for the European gas transmission network" (di seguito CAM Framework guidelines).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni e la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio e che definisca gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento;
- l'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 93/11, che recepisce disposizioni contenute all'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE, prevede che i gestori dei gasdotti interconnessi con reti appartenenti ad altri Stati membri adottino modalità di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse e promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale e l'assegnazione congiunta delle capacità transfrontaliere;
- in base alle disposizioni contenute nel regolamento 715/2009/CE, le imprese di trasporto sono tenute ad offrire servizi di trasporto continui ed interrompibili e, nel caso di congestione contrattuale, a rendere disponibile, almeno ciascun giorno per il successivo e su base interrompibile, la capacità di trasporto non utilizzata;
- il comma 17.5, della deliberazione n. 137/02 prevede l'applicazione di un corrispettivo di bilanciamento commisurato al corrispettivo di capacità annuale di trasporto relativamente alla capacità utilizzata presso un punto di entrata interconnesso con l'estero in eccesso rispetto alla capacità conferita;
- il comma 15.4, della deliberazione 137/02 prevede, in coerenza con il principio di cui al precedente alinea, che l'impresa di trasporto renda disponibile per il servizio di trasporto interrompibile la capacità che risultasse non programmata; e che tali disposizioni hanno trovato modalità applicative al capitolo 5, § 10 del codice di rete di Snam Rete Gas, che prevedono la messa a disposizione su base mensile della capacità non programmata;
- risulta che la società Trans Austria Gasleitung GmbH (di seguito: TAG), operatore del sistema di trasporto austriaco interconnesso con la rete nazionale di gasdotti presso il punto di entrata di Tarvisio, ha autonomamente istituito una procedura per allocare su base giornaliera sul proprio sistema di trasporto capacità per un servizio di trasporto su base interrompibile (di seguito: servizio TAG *day-ahead*);
- l'Autorità, con la deliberazione 80/2012/R/gas:
 - ha avviato un procedimento finalizzato a integrare le modalità con le quali le imprese di trasporto rendono giornalmente disponibili, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, le capacità conferite e non utilizzate, in linea con le disposizioni comunitarie in materia e con la loro prospettata evoluzione e sviluppando la cooperazione in materia con le autorità di regolazione interessate, al fine di promuovere il conferimento congiunto delle medesime capacità;
 - ha previsto che possano essere adottate anche misure temporanee e transitorie limitate a singoli punti di entrata, al fine di consentire un efficace

- coordinamento tra i sistemi interconnessi e la sperimentazione di soluzioni implementative comunque necessariamente transitorie;
- nell'ambito del procedimento, avviato con la deliberazione 80/2012/R/gas, è stato emanato il documento per la consultazione 82/2012/R/gas, che illustra gli orientamenti dell'Autorità relativamente ad un primo intervento transitorio, sperimentale e limitato al punto di entrata di Tarvisio;
 - in particolare, nel documento per la consultazione 82/2012/R/gas, l'Autorità ha prospettato di introdurre transitoriamente e sperimentalmente una procedura semplificata che preveda:
 - che gli utenti in possesso di un contratto di trasporto di gas naturale nell'ambito della rete nazionale di gasdotti possano presentare programmi per quantitativi anche superiori alle capacità di cui dispongono, in analogia con quanto previsto sino al 31 marzo 2012 dalla deliberazione 30/2012/R/gas;
 - l'applicazione di un corrispettivo unitario ai quantitativi immessi, in un giorno gas, in eccesso rispetto alla capacità conferita pari al corrispettivo mensile di capacità riproporzionato su base giornaliera, cui si aggiunge un prezzo pari al corrispettivo minimo delle offerte accettate nella procedura che risulta essere effettuata da TAG per l'allocazione di capacità nel medesimo giorno gas, al fine di tenere conto dell'eventuale valore della congestione;
 - l'efficacia dell'intervento oggetto della consultazione dal primo giorno gas del mese di aprile, contestualmente al termine di applicazione delle disposizioni della deliberazione 30/2012/R/gas;
 - i soggetti intervenuti nella consultazione, con l'eccezione di un operatore che ritiene l'assetto prospettato dall'Autorità penalizzante per i titolari di contratti di lungo termine, hanno manifestato un generale apprezzamento per gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 82/2012/R/gas e condiviso l'esigenza, sottolineata dall'Autorità, di ricondurre le iniziative funzionali all'allocazione della capacità presso i punti di interconnessione transfrontalieri nell'ambito del regime regolatorio previsto dalla normativa comunitaria ed hanno stigmatizzato l'esigenza di un'efficace armonizzazione delle procedure fra sistemi interconnessi, al fine di superare le inefficienze connesse con iniziative autonome e non coordinate, come quella presente effettuata sul lato austriaco e che presentano forti criticità anche sotto il profilo della trasparenza;
 - nell'ambito della consultazione, è inoltre emersa una generale condivisione dell'opportunità di definire disposizioni transitorie e sperimentali in considerazione della complessità di un futuro intervento che disciplini l'allocazione congiunta della capacità e sono state presentate osservazioni puntuali su singoli aspetti dell'assetto prospettato. In particolare alcuni operatori hanno manifestato l'opportunità di:
 - a) chiarire che l'assetto prospettato si applichi limitatamente a quantitativi coerenti con i programmi presentati a TAG nell'ambito del contratto di trasporto *day ahead* ed anche agli utenti di Snam Rete Gas che non dispongono di capacità conferita al punto di entrata di Tarvisio;
 - b) continuino ad applicarsi, relativamente all'immissione in un giorno gas di quantitativi in eccesso rispetto alla capacità conferita non compresi nei programmi di cui alla precedente lettera a), i corrispettivi di scostamento di

cui all'articolo 17, comma 17.5, della deliberazione n. 137/02 con le relative tolleranze;

- c) prevedere che i corrispettivi applicati in relazione all'utilizzo su base giornaliera di capacità superiore a quella conferita vengano riconosciuti agli utenti titolari di capacità continua che non l'hanno completamente utilizzata;
- d) prevedere che nelle more della pubblicazione da parte di TAG dei corrispettivi minimi delle offerte accettate nella procedura per l'allocazione di capacità non si applichi la maggiorazione del corrispettivo minimo delle offerte accettate nella procedura effettuata da TAG;
- i soggetti intervenuti nella consultazione hanno espresso considerazioni divergenti in merito all'applicazione del corrispettivo mensile riproporzionato su base giornaliera, evidenziando:
 - alcuni, l'opportunità di applicare un corrispettivo maggiore in considerazione della maggiore flessibilità di utilizzo della capacità giornaliera rispetto a quella annuale ed al basso profilo di rischio associato a questo tipo di allocazione rispetto a quella dei contratti di medio e lungo termine;
 - altri, l'opportunità di applicare un corrispettivo minore con l'obiettivo di ridurre il differenziale di prezzo con gli hub europei ed in considerazione della natura interrompibile della capacità allocata;
- con nota in data 22 marzo 2012 l'Autorità, in linea con le disposizioni della deliberazione 80/2012/R/gas, ha segnalato all'autorità di regolazione austriaca, Energie-Control Austria (di seguito: E-Control), l'esigenza di intraprendere e concludere tempestivamente un confronto per la definizione di norme congiunte per l'allocazione di capacità e per la gestione delle congestioni, le quali riguardano anche modalità per vigilare sulla corretta determinazione ed applicazione dei prezzi risultanti dalla procedura di allocazione;
- con la medesima nota, di cui al precedente punto, l'Autorità, in relazione al servizio TAG *day-ahead*, ha rappresentato comunque l'esigenza di garantire piena trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei risultati della procedura, tuttora non oggetto di pubblicazione;
- l'applicazione di un corrispettivo alla capacità utilizzata in eccesso presso il punto di entrata di Tarvisio che tenga conto del prezzo medio oggetto delle offerte accettate nella procedura per l'allocazione delle capacità per il servizio TAG *day ahead*, in luogo del solo prezzo minimo secondo le linee prospettate nel DCO 82/2012/R/gas, consente di perseguire una più equa ripartizione dei proventi del meccanismo di allocazione eccedenti i corrispettivi di trasporto applicati sui sistemi interconnessi presso il medesimo punto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'adozione dell'intervento, prospettato nel DCO 82/2021/R/gas, introduce modalità che consentono l'utilizzo flessibile della capacità non programmata presso il punto di entrata di Tarvisio, in sostituzione delle richiamate disposizioni contenute al capitolo 5. § 10 del codice di rete di Snam Rete Gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere disposizioni per l'applicazione dei corrispettivi di scostamento, di cui al comma 17.5, della deliberazione n. 137/02, presso il punto di entrata di Tarvisio, in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 82/2012/R/gas, tenendo conto delle osservazioni riportate alle precedenti lettere da a) a c);
- prevedere che le disposizioni, di cui al punto precedente, si applichino sino al 31 maggio 2012 e non siano ulteriormente prorogate in mancanza di un accordo con E-Control funzionale alla gestione in maniera congiunta o, in subordine, coordinata, delle procedure per l'allocazione della capacità fra il sistema austriaco e quello italiano

DELIBERA

1. di prevedere che la società Snam Rete Gas, in deroga alle disposizioni contenute al Capitolo 8, § 6 del proprio codice di rete, in presenza di capacità disponibile o conferita e non utilizzata, accetti programmi di immissione in rete presso il punto di entrata di Tarvisio, anche per quantitativi superiori alla eventuale capacità conferita, limitatamente ai quantitativi oggetto dei programmi presentati a TAG in esecuzione di contratti conclusi per il servizio TAG *day-ahead*;
2. di prevedere che Snam Rete Gas, all'utente che in un giorno gas utilizzi una capacità di trasporto superiore a quella conferita nei limiti di cui al precedente punto 1, applichi un corrispettivo pari alla capacità utilizzata in eccesso moltiplicata per la somma del:
 - a. corrispettivo mensile di capacità relativo al punto di entrata di Tarvisio riproporzionato su base giornaliera;
 - b. il corrispettivo minimo delle offerte accettate nella procedura per l'allocazione di capacità per il servizio TAG *day-ahead* per il medesimo giorno gas;
 - c. la differenza fra il corrispettivo medio ed il corrispettivo minimo delle offerte accettate nella procedura per l'allocazione di capacità per il servizio TAG *day-ahead* relativa al giorno omologo della settimana precedente;
3. di prevedere che le disposizioni, di cui ai precedenti punti 1 e 2, si applichino a tutti gli utenti in possesso di un contratto di trasporto, anche se non dispongono di capacità conferita presso il punto di entrata di Tarvisio;
4. di prevedere che, relativamente all'utilizzo di capacità in eccesso presso il punto di entrata di Tarvisio, diverso da quello previsto ai precedenti punti 1 e 2, trovino applicazione le disposizioni, di cui all'articolo 17, comma 17.5, della deliberazione n. 137/02, con le tolleranze ivi previste;
5. di prevedere che Snam Rete Gas riconosca a ciascun utente titolare di capacità di trasporto continua presso il punto di entrata di Tarvisio, per ciascun giorno gas G, un ammontare pari all'importo complessivo corrispondente all'applicazione delle disposizioni di cui al punto 2:
 - a. diviso la somma della capacità non conferita e della capacità continua complessivamente conferita e non utilizzata presso il punto di entrata di Tarvisio nel giorno gas G e

- b. moltiplicato per la quota di capacità continua conferita presso il punto di entrata di Tarvisio e non utilizzata nel giorno gas G dal medesimo utente.
- 6. di stabilire che le disposizioni, di cui ai precedenti punti da 1 a 5, decorrano dall'1 aprile 2012 sino al 31 maggio 2012 e non possano essere ulteriormente prorogate in mancanza di un accordo con E-Control funzionale alla gestione, in maniera congiunta o coordinata, delle procedure della capacità fra i sistemi interconnessi presso il punto di entrata di Tarvisio;
- 7. di prevedere che la società Snam Rete Gas, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, si coordini con TAG, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 93/11 e comunichi all'Autorità ed al Ministero dello Sviluppo Economico eventuali criticità che ostacolano l'efficace coordinamento;
- 8. di prevedere che nel periodo in cui sono in vigore le disposizioni del presente provvedimento non si applichino, relativamente al punto di entrata di Tarvisio, le disposizioni di cui al capitolo 5, § 10 del codice di rete della società Snam Rete Gas;
- 9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a E-Control ed alla Snam Rete Gas;
- 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni